



R.G. n. 3/2021 PRESUTTI MATTEO

TRIBUNALE DI Ancona

IL GIUDICE DESIGNATO Letto il ricorso contenente piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 depositato il 21 Giugno 2021 da Presutti Matteo con l'ausilio dell'avv. Assuntina Avallone, Gestore della Crisi nominato dall'Associazione OCC Ordine degli Avvocati di Ancona in data 29 gennaio 2021, per svolgere i compiti e le funzioni attribuite dalla legge agli organismi di composizione della crisi; Rilevato che il ricorso contiene, tra l'altro: 1. L'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute; 2. L'elenco analitico dei beni del debitore con evidenziazione dell'assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni; 3. Le dichiarazioni dei redditi del debitore degli ultimi tre anni; 4. L'attestazione sulla fattibilità del piano ex art. 9, comma 2, Legge n. 3/2012 ad opera del professionista nominato, Assuntina Avallone; 5. La relazione particolareggiata redatta dall'avv. Assuntina Avallone contenente le indicazioni di cui all' art. 9, comma 3 bis, Legge n. 3/2012; 6. L'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore, previa indicazione della composizione dello stato di famiglia corredata dal certificato dello stato di famiglia; Rilevato che la parte è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 6, comma 2, l. 3/2012 dal momento che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; più precisamente a seguito della separazione, non ha potuto far fronte ai debiti contratti per la famiglia, anche per le sue vicende di salute che lo hanno costretto ad abbandonare l'Arma dei Carabinieri; Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

Ritenuto che non si ravvisano le condizioni di inammissibilità previste dall'art 7, comma 2, della L. 3/2012 e che si può, quindi, concludere per una sostanziale esaustività e attendibilità della documentazione prodotta, come attestato dal professionista nominato nella relazione redatta ai sensi dell'art. 9;

Ritenuto, ancora, che la prosecuzione del trattenimento del quinto, come ora in corso, può pregiudicare il piano;

Ritenuto, infine, quanto all'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia il debitore sostiene di dover trattenere per sé 1249,27 euro mensili per dodici mensilità, in sostanza destinando ai creditori la tredicesima e quanto attualmente è oggetto della trattenuta del quinto dello stipendio; visti i chiarimenti avuti sulla abitazione in Sulmona, che saranno del pari trasmessi ai creditori, quanto a stima, a proprietà e a persone proprietarie ivi residenti;

Visto l'art. 12 bis, co. 1, Legge n. 3/2012

FISSA

l'udienza del **29 ottobre 2021 ore 11,00** per la convocazione delle parti;

DISPONE

la comunicazione della proposta e del presente decreto ai creditori indicati nell'apposito elenco presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata entro il 10 settembre 21, a cura del professionista incaricato, il quale curerà gli ulteriori adempimenti di legge;

che della proposta e del decreto venga data pubblicità – a cura del professionista – mediante pubblicazione sul sito internet del Tribunale di Ancona;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti di titolari di crediti impignorabili e, per l'effetto,

SOSPENDE

Sin d'ora la procedura di trattenimento del quinto della pensione, attualmente in atto; il quinto sarà versato in un conto che dovrà essere aperto dal Professionista ed intestato alla Procedura;

ORDINA

la trascrizione, a cura dell'Organismo di Composizione della crisi, del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel piano presso gli uffici competenti;

MANDA

alla cancelleria per le comunicazioni di competenza al ricorrente, al professionista incaricato avv. Assuntina Avallone

Ancona, 13 Luglio 2021

Il Giudice Designato
Dott. Pietro Merletti